Sentenza della Corte del 4 aprile 1968 [1]

Massime

1. *Politica della C.E.E. — Norme comuni — Disposizioni fiscali — Imposta cumulativa a cascata — Aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti importati (art. 97, 1º comma) — Assenza di diritti dei singoli*

2. *Politica della C.E.E. — Norme comuni — Disposizioni fiscali — Imposizioni interne riscosse da uno Stato membro sui prodotti provenienti da altri Stati membri — Nozione*
(Trattato C.E.E., art. 95)

1. Vedi la massima n. 4 della sentenza 28-67

2. Vedi la massima n. 3 della sentenza 28-67.

Nel procedimento 13-67

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal Finanzgericht di Monaco nella causa dinanzi ad esso pendente tra

DITTA KURT A. BECHER, DI MONACO,

e

HAUPTZOLLAMT MÜNCHEN-LANDSBERGERSTRAßE

domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 95 e 97 del trattato C.E.E.,

1 — Lingua processuale : il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt, presidente,
A. M. Donner e W. Strauß (relatore), presidenti di Sezione,
A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — La controversia

1. *Gli antefatti*

Il 7 dicembre 1962 la Becher importava due partite di mais italiano. L'ufficio doganale convenuto nel giudizio di merito applicava a queste importazioni la tassa di conguaglio in ragione dell'1,5 %.

Contro il provvedimento la Becher ricorreva in sede amministrativa allegando che, nella fattispecie, la tassa di conguaglio aveva effetto equivalente ad un dazio doganale e quindi violava l'articolo 18, n. 1, del regolamento n. 19 del Consiglio C.E.E., relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Il ricorso non dava alcun risultato e la Becher adiva il Finanzgericht di Monaco, sostenendo inoltre che le norme tedesche applicate dall'amministrazione violano l'articolo 95 del trattato C.E.E. poiché

— le vendite di mais tedesco effettuate da produttori e grossisti in Germania sono esenti dall'imposta sull'entrata e non si ha quindi un'imposizione applicata *direttamente* nel senso dell'articolo 95 del trattato C.E.E.;
— tali vendite non sono soggette nemmeno ad imposizioni applicate *indirettamente*, nel senso dello stesso articolo, in quanto l'onere gravante sulle materie ausiliarie e sui mezzi di produzione impiegati nella fabbricazione dei prodotti locali comparabili non può essere assunto come elemento di raffronto; del resto detto onere è trascurabile.

2. *Contenuto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente*

A — Il Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 26 aprile 1967 deferiva a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

« I — Se l'articolo 97 del trattato C.E.E. abbia effetto immediato e attribuisca diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare oppure, nel caso in cui un'aliquota media non sia consona ai principi stabiliti dall'articolo 95 del trattato C.E.E., la Commissione abbia soltanto facoltà di rivolgere allo Stato interessato le direttive e le decisioni previste dall'articolo 97, 2° comma, del trattato;

II — Come si debba interpretare il termine aliquota media di cui all'articolo 97 del trattato C.E.E., ed in ispecie :

a) Se in un sistema di imposta cumulativa a cascata le aliquote dell'imposta sull'entrata debbano in generale considerarsi aliquote medie ai sensi dell'articolo 97 del trattato C.E.E., oppure

b) Se si debba di volta in volta accertare se un'aliquota non sia inferiore o superiore all'incidenza media, diretta e indiretta, dell'imposta sull'entrata sui prodotti nazionali similari; ad esempio, quando l'aliquota corrisponde soltanto all'onere gravante su un trasferimento di un prodotto nazionale similare;

c) Se si possa parlare di aliquota media quando la medesima aliquota colpisce merci a diversi stadi di lavorazione, ad esempio cereali e prodotti di panetteria-pasticceria con questi preparati.

III — Cosa si debba intendere per tributo interno gravante indirettamente su prodotti nazionali similari; se in tale concetto rientri pure l'imposta sull'entrata o sul trasporto gravante sulle merci accessorie, sugli imballaggi, sulle materie prime, ecc., usati nella fabbricazione e nella consegna delle merci similari, e sui trasporti effettuati da terzi. »

B — Il Finanzgericht rileva in particolare quanto segue :

Sulla prima questione

Nella sentenza 57-65 (Raccolta XII-1966, pag. 219) questa Corte ha affermato che l'articolo 95, 1° comma, ha efficacia immediata a favore dei singoli. Il principio rimane applicabile anche se il contribuente deduce che l'aliquota media applicata viola l'articolo 95. Non ha importanza decisiva il fatto che la pronuncia su una simile domanda implichi sovente ampie indagini e particolari calcoli. L'articolo 97 non impone agli Stati membri di stabilire aliquote medie, pur se dette aliquote sono normalmente inevitabili in un sistema d'imposta cumulativa a cascata. Se però lo Stato membro adotta tale sistema, i calcoli devono venire effettuati in precedenza e non solo quando un privato presenta un ricorso. Lo Stato membro, in forza dell'articolo 95, 3° comma, era quanto meno obbligato ad effettuare un controllo adeguato, entro il 1° gennaio 1962, delle aliquote in vigore.

Sulla seconda questione

Un'aliquota media può rappresentare l'incidenza media sia su prodotti diversi (cioè un gruppo di prodotti), sia su un *solo prodotto* nelle varie fasi di produzione e di distribuzione. Le due ipotesi possono verificarsi e sono sovente inevitabili nell'ambito di un sistema d'imposta cumulativa a cascata.

In ciascun caso si deve determinare l'aliquota media tenendo

conto di *tutti* gli oneri gravanti sui prodotti similari nazionali, nel senso che implicherebbe la soluzione positiva della questione n. 3. La vera aliquota media è però quella relativa ad un gruppo di prodotti tassati all'incirca nella stessa misura, cioè che sono stati oggetto all'incirca degli stessi trasferimenti e che sono simili anche per quanto riguarda gli oneri « a monte » gravanti sui prodotti ausiliari, ecc.

Il Finanzgericht nutre dubbi sul se a delle materie prime — per di più quasi tutte esenti da imposte — possa essere applicata la *stessa* aliquota media che ai prodotti da esse derivati, attraverso varie fasi produttive, e gravati da tributi « a monte » più onerosi, come sarebbe il caso per i prodotti di panetteria e i cereali.

II — Il procedimento

L'ordinanza di rinvio è giunta alla cancelleria di questa Corte il 3 maggio 1967.

Hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia, ed osservazioni orali, alle udienze del 5 e 7 dicembre 1967, il governo della Repubblica federale di Germania, la Commissione delle Comunità europee e la Becher.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 gennaio 1968.

La Becher è rappresentata dagli avvocati Wendt e Dräger, del Foro di Amburgo. Il governo della Repubblica federale è rappresentato dai consiglieri ministeriali dott. Everling e Hahnfeld e dal consigliere d'appello dott. Bülow. La Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico dott. Thiesing.

III — Compendio delle osservazioni presentate nel corso di causa

1. *Sulla prima questione*

La *Becher* ritiene che l'efficacia immediata pure dell'articolo 97 si desume già dalla sentenza 57-65.

L'articolo 97 rappresenta solo un caso particolare rispetto all'articolo 95; i giudici nazionali hanno quindi facoltà ed obbligo di accertare la compatibilità con l'articolo 95 anche delle aliquote che lo Stato interessato definisce aliquote medie.

La difficoltà di calcolare l'incidenza sui prodotti nazionali non esclude l'efficacia diretta. Del resto le difficoltà principali s'incontrano nel calcolo delle imposte interne « applicate indirettamente ai prodotti nazionali similari » (art. 95) : ma ciò vale anche per i casi nei quali è applicabile il solo articolo 95.

Prendendo poi in considerazione il solo articolo 97, si giun-

gerebbe allo stesso risultato. La norma conferisce agli Stati un potere discrezionale solo per quanto riguarda l'istituzione delle aliquote medie e la formazione di gruppi di prodotti. Essa non attribuisce loro alcun potere discrezionale circa il modo di calcolare l'incidenza dell'imposta sull'entrata e le aliquote medie, né circa la facoltà di costituire determinati gruppi di prodotti.

L'articolo 97, 2° comma, lungi dall'essere un argomento contrario, rafforza la tesi qui sostenuta. La norma intende consolidare la posizione della Commissione nei confronti degli Stati membri : la Commissione ha facoltà di adottare immediatamente provvedimenti vincolanti e non deve, a differenza di quanto prescrive l'articolo 169, emanare anzitutto un parere non vincolante. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che l'applicazione dell'articolo 97 si presta particolarmente a manipolazioni degli Stati membri in contrasto col trattato.

Ciò dimostra ancora una volta che nella fattispecie la Commissione, per tutelare le finalità del trattato, abbisogna in modo particolare dell'ausilio del sindacato giurisdizionale, da esercitarsi dal giudice nazionale.

Il *governo federale* sostiene che, anche qualora questa Corte confermasse l'atteggiamento già assunto nei confronti dell'articolo 95, ciò non apporterebbe alcun elemento a favore dell'efficacia immediata dell'articolo 97.

a) La norma non può avere efficacia immediata poiché non sancisce alcun obbligo chiaro ed incondizionato nel senso della sentenza 57-65 :

— Essa fa semplicemente rinvio ai « principi » dell'articolo 95;
— la nozione di « media » ammette la possibilità di variazioni nell'uno e nell'altro senso e presuppone una valutazione che implica un determinato potere discrezionale;
— tenuto conto delle difficoltà prospettate al n. 1, l'articolo 97 deve essere inteso nel senso che ammette le normali ed inevitabili stime nonché i calcoli globali.

b) La fondatezza di queste considerazioni è dimostrata anche dal fatto che l'articolo 97 disciplina la procedura che deve seguire la Commissione nel caso che uno Stato membro violi il trattato, procedura che si discosta da quella stabilita dall'articolo 169. La ragione ne va ricercata nel fatto che le valutazioni e le stime necessarie per l'applicazione dell'articolo 97 sono soggette al sindacato della Comunità. I legislatori hanno voluto evitare che delle questioni relative all'applicazione del potere discrezionale fosse investita direttamente questa Corte.

Se il giudice nazionale avesse facoltà di pronunciarsi direttamente sulle aliquote medie, il potere di emanare direttive, spettante alla Commissione, diverrebbe privo di contenuto.

c) Contro la tesi qui sostenuta non si può obiettare che i risultati nei singoli Stati sarebbero diversi. Poiché la disciplina giuridica non è la stessa per tutti i sei Stati, è inevitabile che determinate disposizioni del trattato siano applicate in taluni stati soltanto. Entro il 1º gennaio 1970, tutti gli Stati membri applicheranno l'imposta sul valore aggiunto; i problemi derivanti dall'articolo 97 hanno quindi carattere transitorio.

d) Il diritto comunitario contiene diverse disposizioni dirette semplicemente agli Stati membri, con cui viene loro richiesto di emanare le corrispondenti disposizioni vincolanti per i singoli. Si tratta prevalentemente delle materie che toccano immediatamente l'ordinamento giuridico interno. I vari ordinamenti hanno sempre costituito sistemi coerenti, nell'ambito dei quali tutte le norme hanno una certa interdipendenza; si è quindi affidato agli Stati membri il compito di effettuare l'armonico inserimento del diritto comunitario nel rispettivo ordinamento giuridico.

Proprio il caso della tassa di conguaglio tedesca prova l'importanza di queste considerazioni. Ove se ne ammettesse l'efficacia immediata, i giudici dovrebbero ogni volta svolgere un'ampia indagine onde determinare se l'aliquota sia eccessiva, con disagio sproporzionato di tutti gli interessati.

e) L'articolo 97 rappresenta una disposizione autonoma, rivolta agli Stati membri che applicano il sistema dell'imposta cumulativa a cascata, e quindi disciplina le ipotesi nelle quali non è possibile raffrontare effettivamente gli oneri fiscali. Il rinvio all'articolo 95 è stato fatto solo per evitare una ripetizione. Il richiamo ad un'altra norma contenuto in un articolo non implica automaticamente un rapporto di subordinazione. Del resto, oggetto del richiamo sono soltanto i « principi » dell'articolo 95.

Anche la procedura speciale di cui al 2º comma dell'articolo 97 costituisce un elemento atto a far escludere che l'articolo vada considerato un caso particolare dell'articolo 95 nel senso che la disciplina del primo articolo debba applicarsi anche nei casi contemplati dal secondo. Lo si potrebbe al massimo definire come *lex specialis*, anche se il termine è male appropriato alla realtà dei fatti, giacché il sistema dell'imposta cumulativa a cascata è applicato da cinque Stati membri.

La *Commissione* condivide in sostanza il punto di vista del governo federale :

L'articolo 97 conferisce agli Stati membri un notevole margine discrezionale, giacché concede loro di stabilire « aliquote medie » per « prodotto *o* gruppo di prodotti ». Il trattato ha dovuto prevedere tale possibilità in quanto, in regime d'imposta cumulativa a cascata, è tecnicamente impossibile calcolare esattamente l'incidenza della tassazione « a monte » su un determinato prodotto ed evitare quindi che eventuali aliquote medie varino, in eccesso o in difetto, rispetto all'effettiva tassazione dei singoli prodotti.

La difficoltà viene aumentata dal fatto che gli Stati membri applicano sistemi di calcolo diversi per determinare la tassazione media di un prodotto.

Un ampio margine discrezionale è inoltre concesso agli Stati nella costituzione dei gruppi di prodotti, indipendentemente dal fatto che sarebbe illecito riunire le singole merci in grandi categorie, con sistemi più o meno arbitrari.

Le speciali norme di procedura contenute nell'articolo 97, 2º comma, confermano che solo la Commissione è competente a garantire l'osservanza di detto articolo.

Ciò premesso, l'articolo 97 non possiede i requisiti necessari per avere efficacia immediata.

D'altro lato, i giudici nazionali sono competenti a stabilire se nella fattispecie sia applicabile l'articolo 97, cioè se si tratti di una tassa compensativa dell'imposta sull'entrata, applicata secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata, e di un'aliquota media per prodotto o gruppo di prodotti.

2. *Sulla seconda questione*

La *Becher* afferma che un'aliquota non è un'aliquota media solo perché viene così definita dal legislatore. La nozione di media implica il calcolo della media rispettiva, risultante dal raffronto tra dati statistici recenti ed attendibili. La stessa aliquota dovrebbe inoltre venire applicata sia all'importazione che all'esportazione (art. 96). Infine, l'articolo 97, già per il suo tenore, comprende solo le aliquote introdotte successivamente al 1º gennaio 1958 in base a nuovi calcoli.

Quanto alla questione 2 *b*), dovrebbe venir risolta in senso positivo, come si desume dal rinvio esplicito che l'articolo 97 fa ai principi dell'articolo 95 e come si può arguire pure dalla sentenza 57-65.

Per quanto espone il Finanzgericht, la questione 2 *c*) dovrebbe venir risolta in senso negativo.

Il *governo federale* sostiene che la nozione di aliquote medie è strettamente connessa alle difficoltà che s'incontrano, nel calcolare l'incidenza sui prodotti interni dell'imposta sull'entrata, nel caso dell'imposta cumulativa a cascata. La prima difficoltà consiste nel determinare con quali merci vadano confrontate le merci importate. Le merci similari nazionali vengono sovente prodotte con sistemi diversi; a seconda del numero dei passaggi, varia l'incidenza dell'imposta sull'entrata.

Altre difficoltà sorgono a proposito delle imposizioni indirette. Il necessario raffronto tra le incidenze complessive, anche se eseguito con calcoli complessi, non può essere fatto con precisione. Aggiungasi che i dati presi come base di calcolo (prezzi, elementi di costo, struttura dell'imprese) varianò costantemente.

Se si tiene poi conto del numero dei prodotti che possono

venire tra di loro contrapposti (circa 50 000), si conclude che, per motivi di tempo, di personale ed oggettivi, è impossibile effettuare calcoli precisi. Anche la spesa relativa sarebbe proporzionata al risultato, poiché, per quanto accurata, l'indagine darebbe sempre valori approssimativi. Queste difficoltà possono quindi essere superate solo ricorrendo a stime e cifre globali; ed è proprio questo il criterio adottato dalle alte parti contraenti quando hanno introdotto nell'articolo 97 la nozione di « aliquote medie ». Le aliquote non rappresentano perciò la media aritmetica esatta, ma un valore medio, stabilito in base a vari rilevamenti. Per le ragioni summenzionate, tutte le tasse di conguaglio applicate dagli Stati sono necessariamente « aliquote medie », a meno che alla merce importata non faccia riscontro nello Stato importatore alcun prodotto similare o sostituibile. È irrilevante che l'aliquota sia stata introdottà prima o dopo l'entrata in vigore del trattato : l'articolo 97 non conferisce alcuna nuova facoltà, ma conferma semplicemente le discipline già vigenti all'atto dell'entrata in vigore del trattato.

È pure indifferente che un'aliquota sia rimasta invariata per anni, oppure sia stata calcolata sulla scorta di dati statistici che si riferiscono a periodi non recenti. Se si svolgessero continuamente ricerche su tutti i prodotti soggetti all'imposta sull'entrata, onde stabilire gli elementi di calcolo tenendo conto anche delle più piccole variazioni, si dovrebbe sostenere una spesa inadeguata, poiché le piccole variazioni, che si risolvono talvolta in una lieve maggiorazione dell'onere e talvolta in una lieve diminuzione, si compensano reciprocamente. Il legislatore ha facoltà di determinare in linea di massima i gruppi di prodotti ai fini del calcolo delle aliquote medie. Sono aliquote medie pure quelle relative a merci provenienti da stadi produttivi diversi, ma tassate con la stessa aliquota.

Non è vero che l'aliquota media debba essere commisurata al prodotto meno tassato; « aliquota media » significa valore medio.

La *Commissione* sostiene che :

a) Sono vere aliquote medie solo quelle determinate mediante un effettivo raffronto con l'incidenza dell'imposta sull'entrata sui prodotti interni. La nozione quindi non comprende le aliquote che uno Stato membro ha introdotto prima dell'entrata in vigore del trattato ed ha allineato esattamente alle aliquote gravanti sui prodotti interni, nella fase distributiva corrispondente all'importazione. In tali casi l'articolo 97 non è affatto applicabile. Tuttavia tali aliquote potrebbero, in pratica, rappresentare normalmente l'incidenza minima ed essere quindi conformi all'articolo 95.

Infatti, la tassazione « a monte » dei prodotti nazionali comparabili costituisce il limite massimo dell'aliquota media consentita. Il calcolo di detta tassazione si può e si deve fare

basandosi su valori stimati e medi, il che però non cambia nulla al fatto che si devono calcolare esattamente i valori medi e gli oneri gravanti su ogni singolo tipo di merce. Si possono determinare valori globali solo qualora, nell'ambito specifico dell'articolo 97, si abbia facoltà di calcolare gli oneri ammessi per le merci importate.

b) Un'aliquota stimata può essere un'aliquota media solo se la stima si limita ad un'incidenza media minima obiettivamente giustificata. Il calcolo dell'incidenza dell'imposta sull'entrata sui prodotti interni similari dovrebbe essere basato, per quanto possibile, su dati statistici recenti, ma il problema del periodo di riferimento si pone solo se la situazione è « notevolmente cambiata ».

Quanto alla questione II *c*), la Commissione condivide i dubbi del Finanzgericht. Se fosse lecito riunire in un gruppo di prodotti merci tassate in modo molto diverso, diverrebbe facile eludere gli articoli 95 e 97. Il gruppo di prodotti si può costituire solo se le singole merci che lo compongono sono tassate in modo pressoché uguale. Tale interpretazione non elimina numerosi fattori d'incertezza e lascia quindi agli Stati membri un ampio margine discrezionale.

3. *Sulla terza questione*

La *Becher* sostiene che, come imposizioni indirettamente applicate alle merci nazionali, si devono intendere gli oneri fiscali gravanti sui prodotti di base (materie prime, semilavorati e prodotti finiti incorporati), mentre non si deve tener conto della tassazione dei prodotti collaterali e ausiliari, dei mezzi di produzione, delle spese di trasporto e di distribuzione.

L'onere gravante sui prodotti nazionali può essere considerato al massimo fino all'incidenza sul prodotto originario (Urprodukt).

Il *governo federale* sostiene quanto segue :

La tassa di conguaglio ha normalmente lo scopo (ammesso dal trattato) di compensare l'imposta sull'entrata applicata ai prodotti interni comparabili. Tale scopo può essere perseguito solo se il calcolo viene effettuato prendendo come base l'onere generale gravante sui prodotti interni. D'altro canto, vi sono dei limiti naturali, poiché l'incidenza dell'imposta sull'entrata sul prezzo del prodotto finito diminuisce man mano che aumenta il numero dei passaggi « a monte » di cui si tiene conto. Gli Stati membri hanno quindi stabilito un criterio globale per determinare l'onere gravante sui prodotti precedenti e sulle materie ausiliarie.

La *Commissione* assume che lo spirito degli articoli 95 e segg. lascia intendere che le norme si riferiscono soltanto ai tributi

riscossi sui prodotti, per i quali in quasi tutti i sistemi fiscali moderni si applica la regola del luogo di destinazione. D'altro canto, l'espressione « indirettamente » va interpretata in modo ampio, poiché la logica applicazione di questo principio rende necessaria la compensazione integrale dell'onere gravante sui prodotti interni. Non vi sono motivi per ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione di dette norme. Come imposizioni interne applicate indirettamente ad un prodotto si devono quindi considerare non solo quelle riscosse sulle materie prime, sui semilavorati ed eventualmente sui prodotti finiti impiegati nei vari stadi di produzione, ma anche gli oneri gravanti sulle materie ausiliarie, i mezzi di produzione e sui servizi (ad esempio trasporti) necessari per produrre le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti stessi.

IN DIRITTO

Con ordinanza 26 aprile 1967, pervenuta a questa Corte il 3 maggio successivo, il Finanzgericht di Monaco ha deferito, in forza dell'articolo 177 del trattato C.E.E., diverse questioni relative all'interpretazione degli articoli 95 e 97 di detto trattato.

Nel merito

Con la prima questione il giudice proponente chiede a questa Corte se l'articolo 97, 1° comma, del trattato C.E.E. abbia efficacia diretta e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare ovvero, qualora un'aliquota media non sia conforme ai principi sanciti dall'articolo 95 del trattato C.E.E., l'unico rimedio consista nella facoltà della Commissione di rivolgere allo Stato interessato le direttive o le decisioni del caso, in conformità all'articolo 97, 2° comma.

La seconda questione mira a far stabilire come si debba interpretare il termine « aliquota media » di cui all'articolo 97 del trattato C.E.E., specie in relazione a determinate ipotesi prospettate dal giudice a quo.

Con la terza questione, infine, il Finanzgericht solleva il problema di cosa si debba intendere per imposizioni interne applicate indirettamente ai prodotti nazionali similari, e particolarmente se tale espressione comprenda l'imposta sull'entrata, o la tassa sui trasporti, che colpisce i prodotti accessori, gli imballaggi, i mezzi di gestione o di produzione impiegati nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti similari, nonché i trasporti effettuati da terzi.

Con la sentenza 3 aprile 1968, in causa 28-67 su rinvio del

Bundesfinanzhof, la Corte si è già pronunciata su questioni identiche. Si deve quindi rinviare a detta sentenza interpretativa.

Sulle spese

Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato a questa Corte le loro osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento rappresenta un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al Finanzgericht di Monaco, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le deduzioni orali del governo della Repubblica federale di Germania, della Commissione delle Comunità europee e della ricorrente nella causa di merito,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli 95, 97 e 177,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

vista la sentenza pronunciata dalla Corte il 3 aprile 1968 nella causa 28-67,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni deferitele dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 26 aprile 1967,

rinvia all'interpretazione data con sentenza in causa 28-67, e cioè :

1° Sulla prima questione :
l'articolo 97, 1° comma, applicabile qualora gli Stati membri che riscuotono l'imposta sull'entrata col sistema della tassa cumulativa a cascata si siano effettivamente valsi della facoltà loro concessa, non attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale debba tutelare.

2° Sulla seconda questione :
negli Stati che si sono valsi della facoltà loro attribuita dall'articolo 97, va considerata come « aliquota media »

ogni aliquota istituita come tale dallo Stato di cui trattasi, salva restando l'applicazione del 2° comma di detto articolo.

3° Sulla terza questione :
sono « imposizioni interne applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari », ai sensi dell'articolo 95, 1° comma, tutti i tributi gravanti effettivamente e specificamente sui prodotti nazionali, in tutte le fasi, della produzione e della distribuzione, anteriori o concomitanti con la fase dell'importazione dei prodotti da altri Stati membri,

e statuisce :

spetta al giudice proponente pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 4 aprile 1968.

Lecourt Donner Strauß
Trabucchi Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 4 aprile 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand

Vedasi causa 28-67